

# Legge 7/3/1996 n°108 Istruzioni per l'uso

## "Disposizioni in materia di usura"

La legge ha due caratteristiche fondamentali:

1. ridefinisce gli elementi costitutivi del reato di usura;
2. contiene norme di coordinamento riguardanti le attività finanziarie.

Principali disposizioni ed innovazioni in sintesi:

- a) Nuova configurazione (art. 1) e nuovi termini prescrizionali (art. 11) del reato di usura:  
l'art. 1 della l. 108 riformula l'art. 644 C.p. e abroga l'art. 644-bis (usura impropria), introducendo una sola figura di usura - per cui è ora competente in via esclusiva il tribunale - il cui elemento costitutivo è adesso individuato nella volontà di procurarsi «interessi o altri vantaggi usurari» o «un compenso usurario».  
Il reato è previsto in forma semplice e, ricorrendo alcune circostanze, in forma aggravata.
- b) Determinazione del "tasso d'usura" (art. 2 e 3):  
la soglia del «tasso usurario» (autentica novità per la legislazione italiana) viene fissata dal Ministero del Tesoro per ciascuna tipologia di operazione finanziaria, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, sulla base della rilevazione trimestrale di alcuni parametri stabiliti per legge e vie ne resa di pubblico dominio mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
- c) Modificazioni a norme processuali (ult. comma nuovo art. 644 C.p. - artt. da 6 a 10):  
viene introdotta la confisca obbligatoria dei proventi del reato (estesa anche al caso del patteggiamento), facendo opportunamente salve le disposizioni dell'art.12-sexies D.1.306/1392, che già consentiva la confisca in caso di condanna e il sequestro preventivo nel corso delle indagini di tutti i beni facenti capo al responsabile, anche per interposta persona, di valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato ai fini delle imposte; è estesa ai delitti di usura e di esercizio abusivo del credito la possibilità del ricorso ad intercettazioni ambientali ed al solo delitto di usura l'applicabilità delle misure di prevenzione personali e patrimoniali; viene prevista la possibilità di costituzione di parte civile delle fondazioni e delle associazioni riconosciute che operano nel campo della prevenzione del fenomeno dell'usura.
- d) Introduzione di norme di coordinamento con disposizioni del codice civile e del testo unico delle leggi bancarie (artt. 4 e 5)  
viene modificata la previsione dell'art 1815 C.c. stabilendo che gli interessi usurari, contrattualmente pattuiti, non sono dovuti; viene elevato a cinque anni il limite della pena prevista dall' art. 132 del D.lgs. 385/93 per il reato di esercizio abusivo dell'attività finanziaria.
- e) Interventi in favore delle vittime dell'usura per mezzo della costituzione di un "fondo di solidarietà per le vittime dell'usura" di L. 10/mld per il 1996 e di L. 20/mld per gli anni successivi (art. 14) e di un "fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura" (L. 300/mld, in quote di 100/mld per gli anni finanziari 1996, 1997, 1998-art. 15):  
il "fondo di solidarietà per le vittime dell'usura", istituito presso il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket, ha come finalità l'erogazione di mutui a tasso zero a vittime di usura esercenti un'attività economica o professionale ed il suo funzionamento è definito per analogia con quello previsto dalla l. 172/92 per il "fondo antiracket".  
Rimane escluso dall'accesso al fondo chi sia vittima dell'usura a causa di necessità personali e familiari, non connesse con l'esercizio di un'attività economica o professionale.

A questi ultimi soggetti è destinato il 30% del "fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura", gestito da fondazioni ed associazioni riconosciute impegnate nell'azione di contrasto all'usura: il rimanente 70% sarà utilizzato per l'erogazione di contributi a favore di appositi fondi speciali costituiti dai Confidi istituiti dalle associazioni di categoria e dagli ordini professionali.

f) Definizione di una nuova disciplina delle attività di mediazione finanziaria (art. 16)

«L'attività di mediazione o di consulenza nella concessione di finanziamenti da parte di banche o di intermediari finanziari è riservata ai soggetti iscritti in apposito albo istituito presso il Ministero del Tesoro, che si avvale dell'Ufficio Italiano Cambi» (art. 16, I comma). Sono previste la subordinazione della citazione dei dati dell'iscrizione per le inserzioni pubblicitarie sulla stampa e sanzioni penali per chi svolga attività di mediazione creditizia senza essere iscritto nel suddetto albo o, ancor di più, per chi, «nell'esercizio di attività bancaria, di intermediazione finanziaria o di mediazione creditizia» indirizzi una persona verso un finanziatore privo dei requisiti previsti dalla legge.

g) Introduzione di alcune importanti innovazioni alla disciplina dei protesti (artt. 17 e 18):

costituiscono una novità assoluta, quanto attesa, le norme in materia di protesto, contenute negli artt. 17 e 18 della l. 108.

Viene innanzitutto reintrodotta la possibilità della riabilitazione, che viene resa nota con la pubblicazione sul «Bollettino dei protesti» del decreto emesso dal presidente del Tribunale, che la accorda.

Può ottenere la riabilitazione il debitore protestato «che abbia adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto è stato levato» e che, trascorso un anno dalla levata del protesto, non ne abbia subiti altri.

«Per effetto della riabilitazione il protesto si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto» (art. 17, 6 comma).

La previsione dell'art. 17 è di portata generale e la sua operatività prescinde dal fatto che il protestato sia incorso in una fattispecie di usura come soggetto passivo.

Legata, invece, alla realizzazione del delitto di usura è la norma contenuta all'art. 18, che prevede la possibilità di sospensione della pubblicazione e di cancellazione del protesto nel caso in cui il debitore sia parte offesa in un procedimento penale per usura. In tal senso dispone il presidente del Tribunale con decreto non impugnabile.

Il quadro normativo della legge n. 108 è stato completato con la pubblicazione sulla G.U. n. 189 del 13-8-1996 di due decreti del Ministro del Tesoro del 6 agosto 1996, recanti in epigrafe rispettivamente "Determinazione, ai sensi dell'art. 15, comma 5, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dei requisiti patrimoniali delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura e dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti delle medesime" e "Determinazione, ai sensi dell'art. 15, comma 3, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dei requisiti patrimoniali dei fondi speciali antiusura dei Confidi e dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti dei fondi medesimi".